

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI

	Data	Funzione	Firma
Verificato rev. 00	09/07/2012	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 00	10/07/2012	Amministratore Unico	
Verificato rev. 01	16/11/2012	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 01	16/11/2012	Amministratore Unico	
Verificato rev. 02	19/03/2013	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 02	19/03/2013	Amministratore Unico	
Verificato rev. 03	14/03/2014	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 03	14/03/2014	Amministratore Unico	
Verificato rev. 04	30/07/2014	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 04	30/07/2014	Amministratore Unico	
Motivazione della revisione	Adeguamento della documentazione alla norma UNI EN ISO IEC 17065:2012 ed estensione dell'attività alla certificazione in accordo all'allegato VI del DPR 162/99		
Redatto rev. 05	15/12/2014	Responsabile Qualità	
Verificato rev. 05	15/12/2014	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 05	15/12/2014	Amministratore Unico	
Motivazione della revisione	Integrato elenco documentazione necessaria per la certificazione Allegato VI, rimosso riferimento a conferma d'ordine, inserito riferimento alle comunicazioni previste in caso di delibera di certificazione con esito negativo		
Redatto rev. 06	18/12/2015	Responsabile Qualità	
Verificato rev. 06	18/12/2015	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 06	18/12/2015	Amministratore Unico	
Motivazione della revisione	Adeguati riferimenti direttiva in vigore (2014/33/UE) e inseriti riferimenti all'attività di certificazione per accordo preventivo ai sensi del DPR 08/2015		
Redatto rev. 07	10/10/2016	Responsabile Qualità	
Verificato rev. 07	10/10/2016	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 07	10/10/2016	Amministratore Unico	
Motivazione della revisione	Modifica a seguito di esame documentale di ACCREDIA Rif. DC2016UTL004		
Redatto rev. 08	21/11/2016	Responsabile Qualità	
Verificato rev. 08	21/11/2016	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 08	21/11/2016	Amministratore Unico	
Motivazione della revisione	Modifica a seguito della verifica di ACCREDIA del 25 e 26 ottobre 2016 – OSS. Nr 1		
Redatto rev. 09	31/01/2018	Responsabile Qualità	
Verificato rev. 09	31/01/2018	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 09	31/01/2018	Amministratore Unico	
Motivazione della revisione	Modifica a seguito della verifica di ACCREDIA del 14 e 15 novembre 2017 – OSS. Nr 1 inseriti al § 5.3 - 6.1-6.4 riferimento a dei soggetti da informare in caso di esito negativo del collaudo e relativa rinuncia della certificazione		
Redatto rev. 10	16/09/2020	Responsabile Qualità	
Verificato rev. 10	16/09/2020	Responsabile Qualità	
Approvato rev. 10	16/09/2020	Amministratore Unico	
Motivazione della revisione	Revisione a seguito esame documentale Accredia DC2020PPA173 del 12.09.2020		

INDICE

1. PRESENTAZIONE DI AMBIENTE INGEGNERIA SICUREZZA ASCENSORI – AISA SRL	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI	3
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
5. PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (RIF.UNI CEI EN ISO/IEC17065:2012)	5
5.1. Richiesta di offerta	5
5.2. Accettazione dell’ordine e svolgimento dell’attività	5
5.2.1 Generalità	5
5.2.2 Nomina degli ispettori	6
5.2.3 Verifica documentale	6
5.2.4 Programmazione delle attività	7
5.2.5 Valutazione della conformità	7
5.3 Verifica e valutazione dei risultati	7
6. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	8
6.1. Emissione del certificato	8
6.2 Uso del certificato e del marchio di certificazione AISA	8
6.3 Validità della certificazione rilasciata	8
6.4 Rinuncia	8
6.6 Revoca	8
7. DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	8
7.1 Diritti	8
7.2 Obblighi	9
8. RESPONSABILITÀ DI AISA	9
8.1. Responsabilità nell’erogazione dei servizi	9
8.2 Registri	9
9. RISERVATEZZA	10
10. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO	10
11. RECLAMI	10
12. RICORSI E CONTENZIOSI	10
13. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE	11

1. PRESENTAZIONE DI AMBIENTE INGEGNERIA SICUREZZA ASCENSORI – AISA SRL

AMBIENTE INGEGNERIA SICUREZZA ASCENSORI Srl (di seguito AISA) è una società a responsabilità limitata che presta servizi di Certificazione UE e Ispezione secondo il DPR 162/99 modificato con il DPR 214/10.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da AISA per l'espletamento del servizio di: valutazione della Conformità degli "ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni" elencati nell'art. 1 della **Direttiva Ascensori 2014/33/UE**.

In particolare AISA svolge il ruolo di Organismo Notificato all'interno delle seguenti procedure previste per giungere alla marcatura CE di ascensori:

- Procedura per la Verifica di Esame Finale Allegato **V Direttiva 2014/33/UE**.
 - Procedura per la Verifica di un Unico Prodotto **Allegato VIII (modulo G) Direttiva 2014/33/UE**.
- Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra AISA e il committente.

AISA non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione e/o costruzione e installazione degli ascensori;;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di certificazione; l'accesso a tali servizi non dipende dalla tipologia del richiedente.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento alla Direttiva, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

Ascensore:	apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, e soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi all'interno del supporto del carico.
Installatore dell'ascensore:	il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione UE di conformità.
Non conformità:	Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento o al mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.
Valutazione della Conformità:	Procedure attraverso le quali si attesta che un prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva.
Dichiarazione UE di Conformità:	Dichiarazione da parte dell'Installatore, sotto la sua sola responsabilità, della rispondenza di uno specifico ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva.
Requisiti essenziali:	La Direttiva 2014/33/UE stabilisce nell'Allegato I i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che obbligatoriamente devono essere soddisfatti relativamente alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza.
Ispezione:	attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Cliente:	Organizzazione o persona che è responsabile verso un organismo di certificazione per assicurare che i requisiti di certificazione, compresi i requisiti di prodotto siano soddisfatti.
Verbale di Verifica:	Documento di sintesi dell'attività di ispezione
Rilievi:	Risultati che emergono dalle attività di ispezione e che sono espressi come deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione.
Consulenza:	a) progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione o distribuzione di un prodotto certificato o di un prodotto da sottoporre a certificazione, o b) progettazione, attuazione, gestione o manutenzione di un processo certificato o di un processo da sottoporre a certificazione, o c) progettazione, attuazione, erogazione o manutenzione di un servizio certificato o di un servizio da sottoporre a certificazione.
Valutazione:	Combinazione delle funzioni di selezione e determinazione delle attività di valutazione della conformità
Prodotto:	Risultato di un processo
Requisito di prodotto:	Requisito che si riferisce direttamente ad un prodotto, specificato in norme o in altri documenti normativi identificati dallo schema di certificazione.
Schema di certificazione:	Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure
Campo di applicazione della certificazione:	Identificazione del prodotto per cui è rilasciata la certificazione, lo schema di certificazione e le norme ed altri documenti normativi, compresa la loro data di pubblicazione, ai quali i prodotti sono giudicati conformi.
Proprietario dello schema:	Persona od organizzazione responsabile per l'elaborazione ed il mantenimento di uno specifico schema di certificazione
Organismo di certificazione:	Organismo di valutazione della conformità di terza parte che attua schemi di certificazione.
Imparzialità:	Presenza di obiettività.

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le principali disposizioni applicabili nell'ambito del presente Regolamento sono:

- **Direttiva 2014/33/UE "per l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.**
- Regolamento ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione";
- Legge Ordinaria n. 13 del 09.01.1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione".
- EA/ILAC-IAF A4:2004 - EA IAF/ILAC Guidance on the Application of ISO /IEC 17020
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'uso del marchio ACCREDIA"
-
- UNI EN 81-20:2014 – Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
- UNI EN 81-40: 2009: Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose: servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta;
- UNI EN 81-41: 2012: Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose: piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta.

- EN 81-21:2009+A1:2012: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori
 - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti
- Altre norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.

Al Cliente che richiede l'attività di verifica AISA invia un modulo di offerta/contratto.

Il Cliente può accettare l'offerta/contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro. Il Cliente, sottoscrivendo il modulo accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da AISA nel Contratto stesso. L'offerta così controfirmata per accettazione dal cliente prende quindi la forma giuridica di contratto

Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, AISA procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta AISA richiederà tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter) attribuendo un codice per ciascun ascensore anche facente parte dello stesso cliente.

Tale identificativo di natura amministrativa, che ricorre poi nei documenti seguenti, (scadenario, estratti, fatture) permette sempre una chiara ed univoca identificazione dell'ascensore, in aggiunta all'identificativo tecnico dell'ascensore che è il n. di matricola.

5. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (RIF.UNI CEI EN ISO/IEC17065:2012)

L'installatore o suo mandatario (in seguito "cliente" o "Installatore" o "Richiedente") sceglie, secondo quanto previsto dalla normativa cogente, le procedure di valutazione della conformità al fine dell'apposizione della marcatura CE sull'ascensore.

L'installatore può pertanto richiedere l'attivazione delle seguenti procedure di valutazione per le quali AISA è organismo notificato:

- Allegato VIII: modulo G
- Allegato V: Esame Finale

5.1. Richiesta di offerta

Su richiesta del cliente AISA formula una offerta tecnico-commerciale in cui sono precisate le condizioni economiche e le modalità di svolgimento della valutazione.

5.2. Accettazione dell'ordine e svolgimento dell'attività

5.2.1 Generalità

Nel caso il Richiedente intenda accettare l'offerta, invia a AISA la Domanda di certificazione sottoscritta che sarà riesaminata da AISA per verificarne completezza e coerenza, nonché la necessaria documentazione da sottoporre ad esame.

La Domanda può essere presentata dall'Installatore, nella persona del legale rappresentante, o dal suo mandatario così come stabilito dall'Unione europea.

La sottoscrizione da parte del Cliente del modulo di Domanda costituisce l'accettazione delle normative cogenti e del presente Regolamento e l'accettazione delle clausole ivi contenute oltre agli importi relativi all'attività richiesta.

Al ricevimento del modulo di Domanda debitamente compilato e firmato, AISA provvede al riesame della domanda e, in caso di esito positivo, procede all'apertura della commessa; qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, AISA richiederà tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

Il modulo di Domanda firmato e relativa accettazione da parte di AISA ha valenza di contratto.

In base alla procedura di valutazione di conformità prescelta, deve essere fornita a AISA, a cura del cliente e in accompagnamento alla Domanda, la seguente documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto della verifica:

ALLEGATO VIII - MODULO G - DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE

1. Descrizione generale dell'ascensore
2. Dati tecnici (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, ecc)
3. Disegni di installazione
4. Schemi elettrici e/ idraulici
5. Se non sono state impiegate le norme armonizzate, documento di Analisi dei Rischi e illustrazione delle soluzioni adottate per ottemperare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva
6. Risultati delle prove o dei calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
7. Certificati di Esame UE o Attestati di Esame CE del Tipo e Dichiarazione UE di conformità o certificato di tipo CE dei Componenti di Sicurezza: paracadute cabina, contrappeso, limitatore di velocità, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, ammortizzatori a caratteristica non lineare/idraulici/a molla con ritorno ammortizzato, dispositivi di sicurezza con componenti elettronici
8. Certificati di Esame UE o Attestato di Esame CE del Tipo del dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina
9. Certificati di costruzione/prova dei materiali utilizzati nella fabbricazione: funi, catene, tubazioni flessibili, vetro, REI porte di piano, apparecchiature antideflagranti, registrazione paracadute/valvola di blocco, ecc
10. Fac-simile del Manuale Istruzioni per l'uso dell'ascensore o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazioni, disegni e schemi per l'uso normale dell'ascensore, e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso
11. Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell'impianto circa l'uso previsto dell'ascensore anche in riferimento all'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione

Qualora si trattasse di un ascensore in deroga il cliente dovrà inoltre presentare:

- **Caso 1 - edificio preesistente:** la domanda inviata al ministero dello sviluppo economico e ricevuta della PEC, corredata di copia del certificato di idoneità (solo se rilasciato da un altro organismo notificato).
- **Caso 2 - nuovo edificio:** copia dell'accordo rilasciato dal ministero dello sviluppo economico.

ALLEGATO V: Verifica UE di Esame Finale

1. Il progetto d'insieme dell'ascensore
2. i disegni e gli schemi del progetto
3. istruzioni d'uso
4. Attestato di Esame UE/CE del Tipo dell'ascensore modello conformemente all'allegato IV parte B della direttiva 2014/33/UE (oppure All. V-b della dir 95/16/CE) oppure Certificato di Approvazione del Sistema di Garanzia Qualità Totale secondo l'Allegato XI della direttiva 2014/33/UE (oppure secondo allegato XIII della direttiva 95/16/CE)

La mancata consegna anche parziale di tale documentazione a AISA comporta l'impossibilità da parte di AISA di attivare l'iter di certificazione.

5.2.2 Nomina degli ispettori

La ricezione da parte di AISA dei documenti di cui al punto precedente rappresenta formalmente l'inizio dell'iter di certificazione. AISA pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il cliente e nomina gli incaricati alla conduzione dell'attività. Alle verifiche periodiche potranno partecipare ispettori dell'Ente di Accreditamento e dell'Autorità competente.

L'ispettore incaricato può essere ricusato dal cliente che ne deve giustificare i motivi in forma scritta, entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo; se la ricusazione è ritenuta accettabile, AISA nomina un altro ispettore.

L'attività di valutazione della conformità si articola nelle fasi di verifica documentale e verifica funzionale.

5.2.3 Verifica documentale

La documentazione tecnica consegnata dal Richiedente viene analizzata dall'ispettore incaricato da AISA al fine di accertarne la completezza e il soddisfacimento ai requisiti applicabili. Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al richiedente, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo entro 6 mesi dalla notifica delle stesse. Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dall'Installatore, procede con la pianificazione dell'attività in sito.

Qualora il cliente non provveda entro 6 mesi alla risoluzione delle non conformità la domanda decade e deve essere presentata una nuova domanda. Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate.

Tutta la documentazione sarà trattenuta da AISA.

5.2.4 Programmazione delle attività

A conclusione positiva dell'analisi documentale, le attività di verifica funzionale sono concordate dall'ispettore con il cliente, tenuto conto delle condizioni di installazione, uso e disponibilità dell'ascensore.

5.2.5 Valutazione della conformità

L'Ispettore intervorrà

- sull'ascensore concordato insieme all'Installatore per eseguire le prove come richiesto dalla Direttiva e dalla norma UNI 81-20 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone"), compilando la check-list di controllo appositamente predisposte da AISA;
- si accerterà che i componenti utilizzati nell'ascensore controllato siano corrispondenti a quelli documentati; in caso di difformità chiede spiegazioni all'Installatore e la rettifica documentale;

Se l'ascensore verificato non soddisfa in modo completo i requisiti imposti dalla Direttiva, l'Ispettore ne annoterà le problematiche nella check-list di verifica e richiedendo all'Installatore per iscritto i dovuti adeguamenti, evidenziando ad AISA l'eventuale necessità di tornare sull'ascensore per prove integrative e/o accertamenti vari.

Al termine dell'attività l'ispettore consegnerà alla segreteria di AISA la documentazione della verifica.

La notifica di una Non Conformità comporta l'obbligo da parte del Produttore di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione, per la risoluzione. È compito di AISA comunicare al Richiedente la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere una nuova visita in loco, entro un periodo di tempo definito - comunque non superiore ai 6 mesi - oppure un'analisi documentale.

5.3 Verifica e valutazione dei risultati

il Comitato di Certificazione, operando secondo quanto previsto dalla Procedura PO 04.2, valuta la conformità (completezza dei documenti e adeguatezza tecnica della documentazione a corredo della pratica di certificazione) e in caso di esito positivo delibera l'emissione del certificato di conformità in accordo alla Direttiva 2014/33/UE. In caso di delibera con esito negativo, AISA provvede a darne comunicazione scritta, entro 5 giorni lavorativi, alla competente autorità di Notifica e agli altri Organismi Notificati.

6. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

6.1. Emissione del certificato

Sulla base delle evidenze raccolte, il Comitato di Certificazione di AISA delibera se rilasciare o meno la certificazione.

In caso di esito positivo, AISA emette il certificato previsto dal modulo di valutazione seguito:

- ✓ Certificato di conformità (**Allegato V e Allegato VIII**)

e lo trasmette in unico originale al Richiedente.

Qualora le attività di verifica si siano concluse con esito non positivo, AISA non rilascia il certificato e informa di ciò il Richiedente, il MISE, gli altri organismi notificati, motivando dettagliatamente le cause della propria decisione. Nel caso delle procedure di cui all' Allegato V e Allegato VIII della Direttiva, l'installatore dell'ascensore, nel richiedere nuovamente la certificazione, deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.

6.2 Uso del certificato e del marchio di certificazione AISA

Una volta ottenuto il certificato, l'Installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità indicate dalla normativa cogente e redige una Dichiarazione UE di conformità contenente gli elementi indicati nell'allegato II, secondo quanto previsto nell'allegato di riferimento.

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «UE» secondo le previste procedure di valutazione viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto dalla Direttiva.

Il marchio di AISA deve essere utilizzato in modo da non dare adito a dubbi interpretativi o costituire pubblicità ingannevole.

Il marchio di certificazione AISA e il numero di identificazione può essere utilizzato secondo le seguenti regole:

- ✓ Il numero di identificazione dell'Organismo viene apposto dall'installatore a lato del contrassegno CE dell'ascensore, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva.

Le attestazioni di conformità (certificati di conformità) rilasciate sotto accreditamento di ACCREDIA, riporteranno il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA - RG-09 cui si rimanda integralmente.

6.3 Validità della certificazione rilasciata

La validità del Certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato e gli obblighi di AISA nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del certificato.

6.4 Rinuncia

Il Richiedente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione (rinuncia in itinere)

Il Richiedente la Certificazione comunica la rinuncia a proseguire l'Iter di Certificazione, con lettera Raccomandata A/R inviata ad AISA Srl e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da AISA Srl.

L'Organismo provvede ad informare i soggetti interessati (Mise, OONN) dell'esito negativo del processo di valutazione.

6.6 Revoca

Per le procedure di valutazione di cui all' **Allegato V** e **Allegato VIII** della Direttiva è prevista la revoca del Certificato, nei casi di vizi occulti al momento della delibera di rilascio del Certificato.

7. DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

7.1 Diritti

Il Richiedente può:

- Dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione.
- Rendere pubblica la Certificazione.

- Usare il Certificato, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli.
- Ricusare uno o più componenti del Gruppo di Verifica, fornendone giusta motivazione.
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di AISA.

7.2 Obblighi

Il Richiedente è tenuto a:

- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale AISA e gli eventuali ispettori dell'organismo di accreditamento e delle autorità competenti in veste di osservatori, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con AISA ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento e/o delle autorità competenti, in veste di osservatori e accettare altresì, ispettori AISA in affiancamento/addestramento e ispettori AISA in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).
- Garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Ispettori di AISA.
- Non proseguire nell'utilizzo di un certificato sospeso o revocato. AISA, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi.
- Informare AISA in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.
- Tenere e mantenere a disposizione di AISA le registrazioni degli eventuali reclami relativi al modello oggetto dell'attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese.
- Creare le condizioni necessarie per consentire a AISA il corretto svolgimento delle procedure di valutazione della conformità.
- Comunicare tempestivamente tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo.
- Assolvere agli obblighi economici nei confronti di AISA.
- Autorizzare la pubblicazione delle informazioni inerenti la certificazione attraverso il sito internet dell'Organismo Notificato

8. RESPONSABILITÀ DI AISA

8.1. Responsabilità nell'erogazione dei servizi

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità AISA:

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione.
- Si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento.
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
- Verifica che ascensore del Richiedente sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dal Richiedente stesso, né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, rimanendo il Richiedente l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente Regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento.
- La Certificazione da parte di AISA non esime il Richiedente dagli obblighi di legge e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, né costituisce elemento di garanzia da parte di AISA stessa.
- Non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

8.2 Registri

AISA mantiene costantemente aggiornato e a disposizione delle Autorità competenti il "Registro Attestati" che elenca le attività di certificazioni svolte.

AISA rende disponibili le informazioni circa le suddette attività attraverso l'area riservata sul proprio sito internet.

9. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per AISA che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, AISA è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Installatore debbano essere divulgate per obblighi di legge, AISA ne darà avviso all'Installatore stesso. AISA opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dei dati personali) e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i.

10. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO

I requisiti di Certificazione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi AISA informa tempestivamente l'Installatore interessato, invitandolo ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da AISA stessa, stabilito in considerazione dell'entità delle modifiche intervenute.

Se l'Installatore non intende adeguarsi può rinunciare alla Certificazione, dandone comunicazione a AISA secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

11. RECLAMI

La presentazione dei reclami da parte del cliente o da parte del mercato nei confronti di AISA, che ne garantisca la gestione, deve avvenire in forma scritta, esplicitando:

- La situazione oggetto di reclamo, che deve essere esaurientemente descritta.
- La motivazione del reclamo.
- Nome e firma di chi presenta il reclamo.

AISA provvederà a comunicare al reclamante entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la sua presa in carico

Nel trattamento del reclamo è garantita la necessaria indipendenza e competenza in quanto le decisioni sono prese, riesaminate ed approvate da personale competente e non coinvolto nell'oggetto del reclamo.

In caso AISA ritenga gli elementi forniti insufficienti ad una corretta valutazione del caso contatta il reclamante per ottenere le necessarie delucidazioni, quindi registra il reclamo ed avvia le procedure di indagini per verificarne la fondatezza.

L'esito delle indagini viene comunicato per iscritto al reclamante, unitamente alle eventuali azioni intraprese, entro un mese dal ricevimento del reclamo.

12. RICORSI E CONTENZIOSI

Qualora un cliente AISA non sia concorde con una decisione presa dall'ON inerente le attività di verifica ispettiva oppure il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo può presentare ricorso per iscritto all'attenzione dell'Amministratore Unico di AISA. Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente (qualora si tratti di società, dal Legale Rappresentante della società stessa), descrivere l'oggetto e le motivazioni del ricorso ed essere eventualmente accompagnato da documenti a sostegno delle motivazioni citate.

La mancanza di uno o più degli elementi elencati costituisce ragione per respingere il ricorso; in tal caso AISA procederà ad avvisare il mittente, fornendo le necessarie spiegazioni.

Nel trattamento del ricorso è garantita la necessaria indipendenza e competenza in quanto le decisioni sono prese, riesaminate ed approvate da personale competente e non coinvolto nell'oggetto del ricorso.

L'esito del ricorso è inviato per iscritto al ricorrente indicando le soluzioni adottate entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

13. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del rapporto contrattuale tra l'Organismo e il Committente.

Tramite la sottoscrizione in calce, il committente dichiara di accettare, come di fatto accetta, tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso.

Data

Timbro del Committente
e firma del Legale Rappresentante
o Procuratore abilitato

Ai sensi dell'Articoli 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Regolamento: 5.3-8.2-10-11-12-13-14

Data

Timbro del Committente
e firma del Legale Rappresentante
o Procuratore abilitato